Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 201

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della L.N.D.

3. Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 02.11.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2

GARA DEL 17/10/2026: ASD FUTSAL MAZARA 2020 – ASD REGGIO FUTSAL
Reclamo proposto da: Reggio Futsal

Il Giudice Sportivo,
esaminato il ricorso proposto nei termini dalla Società A.S.D. Reggio Futsal avverso l'esito della gara Futsal Mazara 2020 / Reggio Futsal, disputata in data 17/10/2026 nel Campionato Nazionale di Serie A2, rileva:
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della Società A.S.D. Futsal Mazara 2020 sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, assumendo l'irregolare impiego del calciatore Rejala Mendoza Richard Manuel, inserito in distinta con status "3", anziché con status "7", e deducendo conseguentemente l'irregolarità della sua partecipazione alla gara.
La Società resistente ha depositato controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso e deducendo che il calciatore era regolarmente tesserato alla data della gara, con status di calciatore extracomunitario già tesserato per federazione estera, rappresentando altresì che l'indicazione difforme riportata in distinta era dipesa da un mero errore materiale del sistema informatico federale, non imputabile alla società.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Dalla documentazione acquisita risulta, infatti, che il calciatore Rejala Mendoza Richard Manuel, nato il 05/02/1994, matricola federale 1017813, è stato autorizzato al tesseramento in favore della A.S.D. Futsal Mazara 2020 con decorrenza dal 06/10/2026, a seguito di pratica di "Trasferimento da Federazione Estera (IN)" autorizzata dall'Ufficio Tesseramento FIGC.
Dalle ulteriori verifiche documentali emerge inoltre che il medesimo calciatore risulta censito nel sistema centrale tesseramenti con status "7 - DILETT. EXTRACOM. GIA' TESS EST", con annotazione dell'ultimo movimento quale "rettifica su status".
In senso conforme depone anche il tabulato calciatori della società aggiornato al 19/10/2026, nel quale il predetto atleta compare parimenti con status "7".
Ne consegue che, alla data della gara del 17/10/2026, il calciatore era regolarmente tesserato per la società resistente ed aveva titolo a partecipare all'incontro.

L'indicazione difforme riportata nella distinta di gara deve quindi essere ricondotta ad una incongruenza materiale del sistema informatico federale, e non ad una irregolarità del tesseramento o ad una condotta imputabile alla società resistente.
Pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione invocata dalla ricorrente.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva N° 169 del 24/10/2026, decide:
a) di respingere il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Reggio Futsal;
b) di omologare il risultato conseguito sul campo al termine dell'incontro Futsal Mazara 2020 / Reggio Futsal 7 - 1;
c) - vi sono giusti motivi per non addebitare la tassa di reclamo alla ricorrente.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 02/11/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia